



DELIBERA N. 792

Del 6 dicembre 2021.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dal Comune di Lenola – Procedura aperta per la realizzazione del progetto SIPROIMI Categoria Ordinari Codice Progetto 1051 PR-1. Individuazione soggetto attuatore per il periodo dal 01.06.2021 al 30.06.2023 – Importo a base di gara: euro 658.967,17 – S.A. Comune di Lenola (LT)

PREC 223/2021/S

Riferimenti normativi

Art. 95 d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Commissione - punteggi – discrezionalità tecnica - chiarimenti

Massima

Commissione di gara - attribuzione punteggi – espressione di discrezionalità tecnica – chiarimenti sulle dichiarazioni rese

La valutazione delle offerte tecniche costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non si tratti di valutazioni manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.

Ove emergano discordanze fra quanto dichiarato in offerta e quanto dichiarato nei *curricula* dei singoli operatori, e dunque sussistano contraddizioni fra più dichiarazioni rese dal medesimo concorrente, la commissione di gara ha l'onere di chiedere gli idonei chiarimenti al fine di non incorrere in un vizio di illogicità e contraddittorietà del proprio operato.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 6 dicembre 2021



DELIBERA

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Lenola (LT) e acquisita al prot. n. 76641 del 22 ottobre 2021, reiterata a firma di soggetto a ciò legittimato e acquisita al prot. 80215 dell'8 novembre 2021, con cui la stazione appaltante chiede all'Autorità di esprimere parere in ordine all'attribuzione dei punteggi effettuata dalla commissione nella gara in oggetto. In particolare, la S.A. rappresenta che all'esito delle operazioni di gara la commissione proponeva l'aggiudicazione a favore dell'o.e. Alba Cooperativa Sociale Onlus. La S.A. riferisce che, tuttavia, la valutazione effettuata dalla commissione è stata contestata dal concorrente L'Aquilone Soc. Cooperativa Sociale, il quale sostiene che i punteggi assegnati per i criteri C.1 e C.2, riguardanti gli operatori dell'equipe, non sarebbero coerenti con l'esperienza desunta dai *curricula* dei singoli operatori. Inoltre, con riferimento al criterio D (servizi aggiuntivi), L'Aquilone Soc. Cooperativa Sociale ritiene che il proprio punteggio sia stato valutato in maniera errata, essendo risultato anche inferiore a quello del concorrente RTI Mondo Solidale che avrebbe offerto un minor numero di servizi aggiuntivi. Dal momento che la commissione di gara non ha ritenuto di accogliere le contestazioni avanzate, la S.A. chiede parere all'Autorità;

VISTO l'avvio del procedimento in data 11 novembre 2021, con nota prot. n. 81530;

VISTA la memoria dell'o.e. L'Aquilone Soc. Cooperativa Sociale, acquisita al prot. 83237 del 18 novembre 2021, con cui il concorrente ribadisce le contestazioni già avanzate alla S.A. in relazione alle valutazioni dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri C.1 e C.2 per mancata corrispondenza delle valutazioni con le risultanze di fatto, e al criterio D per palese illogicità e irragionevolezza. La Cooperativa L'Aquilone deduce l'erroneità dei punteggi assegnati all'aggiudicataria per i criteri C.1 e C.2 alla luce della asserita discordanza fra quanto dichiarato e l'esperienza desunta dai *curricula* presentati, che dovrebbe, secondo l'esponente, comportare una decurtazione del punteggio assegnato in quanto dovrebbero prevalere gli elementi desunti dai *curricula*. Inoltre essa ritiene illogico e incomprensibile il punteggio assegnato ai propri servizi aggiuntivi (criterio D), ritenuto eccessivamente basso in particolare rispetto a quello ottenuto dal concorrente Cooperativa Sociale Mondo Solidale;

VISTO l'art. 12.1 del disciplinare di gara (Criteri di valutazione dell'offerta tecnica), e in particolare: il criterio C (equipe multidisciplinare), al quale erano assegnati al massimo 20 punti, che comprendeva il criterio C.1 (operatori interni all'equipe), al quale erano attribuiti al massimo 10 punti (2 punti per ogni operatore con minimo 5 anni di esperienza; 1 punto per ogni operatore con minimo 3 anni di esperienza e 0,5 punti per ogni operatore con minimo 2 anni di esperienza) e il criterio C.2 (figure professionali esterne all'equipe nel settore asilo/immigrazione) al quale erano attribuiti al massimo 2 punti (1 punto per ogni operatore con minimo 2 anni di esperienza); il criterio D (servizi aggiuntivi senza onere per l'amministrazione comunale) al quale erano attribuiti al massimo 10 punti, che recava solo a titolo indicativo, e non esaustivo, l'elenco di alcuni servizi aggiuntivi proponibili;

CONSIDERATO l'orientamento consolidato della giurisprudenza, richiamato anche in numerosi precedenti pareri dell'Autorità, secondo cui, in tema di attribuzione dei punteggi da parte della commissione di gara, la valutazione delle offerte tecniche costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non si tratti di valutazioni manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, non essendo sufficiente che le determinazioni assunte siano, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabili, in quanto il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica (TAR Lazio, Sez.



I quater, 18 gennaio 2021, n. 705; Cons. Stato, Sez. III, 3 marzo 2018, n. 2013; TAR Puglia, Sez. I, 19 ottobre 2017, n. 1065; TAR Veneto, Sez. I, 7 giugno 2018, n. 613; deliberazioni ANAC n. 824 del 18 settembre 2019; n. 491 del 29 maggio 2019; n. 687 del 18 luglio 2018; n. 193 del 1 marzo 2018);

CONSIDERATO che dal tenore della *lex specialis* non si ricava il principio di prevalenza delle dichiarazioni contenute nei *curricula* rispetto alle dichiarazioni formulate nella domanda, che viene affermato dall'esponente in relazione alla valutazione dell'esperienza maturata dai singoli operatori facenti parte dell'equipe. Tuttavia appare evidente che, nel caso in cui emerga una discordanza fra quanto dichiarato in offerta e quanto dichiarato nei *curricula* dei singoli operatori, e dunque sussistano contraddizioni fra più dichiarazioni rese dal medesimo concorrente, la commissione ha l'onere di chiedere chiarimenti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 gennaio 2016, n. 112) al fine di evitare di non incorrere in un vizio di illogicità e contraddittorietà del proprio operato. Quindi, dal momento che dalla lettura dell'art. 12.1 del disciplinare emerge che per i criteri C.1 e C.2 il disciplinare individuava il punteggio corrispondente agli anni di esperienza dichiarati (dichiarazioni non prodotte nel presente procedimento), spetta alla commissione di gara verificare la coerenza dei punteggi attribuiti rispetto a quanto dichiarato dai concorrenti, tenendo presente che la sua attività si esaurisce solamente con l'approvazione del proprio operato da parte dei competenti organi dell'Amministrazione appaltante mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e fino a quel momento, quindi, essa conserva il potere di riesaminare l'operato al fine di emendarlo da eventuali errori (Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2020, n. 5711; T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 7 febbraio 2019, n. 206);

CONSIDERATO anche che «non è precluso alla stazione appaltante, in sede di autotutela, di riesaminare le offerte, su sollecitazione del r.u.p. [...] al fine di verificare se la valutazione svolta dalla commissione sia inficiata da travisamenti ed errori e, in questo modo, [...] ripristinare la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione» (Cons. Stato Sez. III, 18 maggio 2021, n. 3847);

CONSIDERATO che, con riguardo all'asserita manifesta erroneità e contraddittorietà nell'attribuzione del punteggio per il criterio D al concorrente L'Aquilone Soc. Cooperativa Sociale rispetto, in particolare, al concorrente Cooperativa Sociale Mondo Solidale, nel presente procedimento non risulta dimostrata in alcun modo tale evidente erroneità e contraddittorietà. Premesso che non è stata prodotta l'offerta di servizi aggiuntivi del concorrente Coop. Sociale Mondo Solidale, si osserva, limitatamente ai servizi aggiuntivi proposti dalla Cooperativa L'Aquilone, ulteriori rispetto a quelli indicati nel disciplinare, che essi appaiono rientrare per lo più nell'ambito dei criteri B e C in quanto si riferiscono all'organizzazione del lavoro, alla formazione del personale, all'orientamento e accompagnamento degli ospiti. In mancanza della dimostrazione di una manifesta erroneità e illogicità, o di una manifesta contraddizione nell'attribuzione dei punteggi, la doglianza non può essere accolta;

Pertanto,

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che:

- ove emergano discordanze fra quanto dichiarato in offerta e quanto dichiarato nei *curricula* dei singoli operatori, e dunque sussistano contraddizioni fra più dichiarazioni rese dal medesimo concorrente, la commissione di gara ha l'onere di chiedere gli idonei chiarimenti al fine di non incorrere in un vizio di illogicità e contraddittorietà del proprio operato;



- l'asserita erroneità e illogicità nell'attribuzione dei punteggi relativi ai servizi aggiuntivi non risulta dimostrata nel caso di specie.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 13 dicembre 2021

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente